



# **COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO**

*(Provincia di Isernia)*

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: [www.comune.santangelodelpesco.is.it](http://www.comune.santangelodelpesco.is.it) email: [info@comune.santangelodelpesco.is.it](mailto:info@comune.santangelodelpesco.is.it)

P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

REGISTRO PUBBLICAZIONI N. 575

DEL 21-12-2020

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**N. 75 DEL 17-12-2020**

### **OGGETTO:**

---

**DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO INCARICO DI BROKERAGGIO PER L'ANALISI E LA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE RELATIVE COPERTURE ASSICURATIVE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO.**

---

L'anno DUEMILAVENTI il giorno DICIASSETTE del mese di DICEMBRE, nella Casa Comunale.

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO l'art. 53 della Legge n. 142/1990;  
VISTI gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 77/1995 e successive mod. ed integrazioni;  
VISTO lo Statuto del Comune di Sant'Angelo del Pesco;  
VISTO il regolamento per l'Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;  
VISTO il Provvedimento Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio Amministrativo;  
VISTA la Legge n. 127 del 15.05.1997;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 18 in data 20-06-2020 di attribuzione della responsabilità del Servizio Amministrativo;

**PREMESSO** che da un esame delle polizze assicurative in atto presso l'Ente è emersa la necessità di avviare un piano di riordino complessivo della situazione assicurativa e che, tenuto conto della particolare complessità della materia di che trattasi, nell'esercizio del potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo, ex art. 48 del D.L.vo 267/00, la Giunta Comunale ha già in passato ritenuto opportuno ricorrere alla collaborazione di figure esperte nella materia che supportassero l'Amministrazione nelle procedure di riordino, determinazione e gestione delle coperture assicurative;

**IN ADEMPIMENTO** a quanto già statuito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 15-11-2020, con cui si è individuato in **NEXT INSURANCE BROKER SRL**, con sede legale in PESCARA (PE) Via Giovanni Chiarini n. 233, C.Fiscale/P.IVA 02581050693, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara 409021, iscritto al RUI, Registro Unico degli Intermediari, con n. **B000567718**, che ha stipulato la **polizza di RC Professionale Lloyd's London n. BZ9C063687P-LB con massimale di € 5.000.000,00 (conquemilioni/00)** nei termini ed ai sensi di cui all'art. 110, comma 3 del DLgs n. 209/2005 e dell'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, rappresentata dall'Amministratore Dr. Alfredo Bontempo, nato a Vasto (CH) il 04/03/1960, C. Fiscale BNTLRD60C04E372X, Iscritto, come sopra descritto, al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione presso l'IVASS, la struttura con decennale esperienza nel settore a cui conferire incarico temporaneo e gratuito di consulenza per la negoziazione e la gestione dei seguenti rischi: **Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti, Tutela Legale, RC Patrimoniale e Contabile di Amministratori e Dipendenti, RC Patrimoniale Dipendenti Tecnici, Incendio e Furto beni mobili ed immobili, Parco Automezzi comunale, Infortuni Amministratori e Dipendenti;**

**VISTO** il D.Lgs 07/09/2005 n.209 sostitutivo della Legge 28/11/1984, n. 792 ed in particolare la figura del Broker definito come che *"esercita professionalmente attività rivolte a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione"*;

**RITENUTO** opportuno giovare della collaborazione di detta figura in virtù delle competenze tecniche che, per la conoscenze tecniche e di mercato, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità del servizio per l'Ente e di sottoporre, quindi, le migliori formule di garanzia reperibili sia dal punto di vista funzionale che economico;

Che per quanto riguarda il profilo retributivo, pur essendo sotto certi aspetti un contratto di natura onerosa, la stessa **onerosità non è a carico dell'Ente** in quanto le provvigioni del broker rientrano nell'importo provvigionale dovuto dalla compagnia alla rete agenziale e, quindi, in concreto la gratuità per l'ente giustifica l'affidamento intuitu personae;

**RITENUTO**, alla luce delle più recente giurisprudenza, rispettati i canoni di ragionevolezza e di perseguimento dell'interesse pubblico, di poter procedere all'applicazione, per i contratti "sotto soglia", delle norme del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e, in specie di quella che consente l'affidamento del contratto a trattativa privata senza le formalità e le "griglie" del d.lgs. n.157 del 1995 e successive modifiche;

RICHIAMATI:

- l'art 192 del D. Lgs 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 e ss.mm.ii. ;
- l'art 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016;
- relativo D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 (**decreto correttivo**);
- il Decreto Legge 16 Luglio 2000 n. 76 (decreto semplificazione appalti);

**DATO ATTO** che l'art 37, comma 1, del D. Lgs 50 del 18-04-2016 stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro e di lavori di

importo inferiore a 150.000 Euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

**CONSIDERATO :**

che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al DL 52/2012, convertito con modificazioni con la legge n 94/2012, modificata dal DL 6 luglio 2012 n 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012 n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri qualità-prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in autonomia (art 26, comma 3, della legge 488/1999 e art 1, comma 449, della legge 296/2006); la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art 1, comma 1, del DL n. 95/2012 (convertito Con legge 135/2012) e dell'art 11, comma 6, del DL 98/2011 (convertito con legge 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra rete (art 1, commi 7-9, del DL 95/2012, conv con L n 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art 328 del DPR n 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art 7, comma 2, del DL 52/2012, conv con legge n. 94/2012); anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art 1, comma 1, del citato DL 95/2012;

**CHE** l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

**CONSIDERATO** che per tali cosiddetti micro affidamenti (importi sotto i 5.000,00 Euro) non è richiamato l'applicazione del principio della rotazione;

**CONSIDERATO** che risulta possibile, ai sensi dell'art 7 comma 2 del DL n. 52/2012, ricorrere al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art 328 del DPR n. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

**CONSIDERATO** che risulta possibile, ai sensi dell'art 7 comma 2 del DL n. 52/2012, ricorrere al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art 328 del DPR n. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

**CHE** l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

**CONSIDERATO** che per tali cosiddetti micro affidamenti (importi sotto i 5.000,00 Euro) non è richiamato l'applicazione del principio della rotazione;

**CONSIDERATO** che risulta possibile, ai sensi dell'art 7 comma 2 del DL n. 52/2012, ricorrere al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art 328 del DPR n. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

**DATO ATTO** che:

- che trattasi di acquisti di importo inferiore a euro 5.000,00;
- che il fine che si intende perseguire è quello del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di tre annui;
- che l'oggetto è l'espletamento di tale servizio;
- che la procedura di affidamento è la procedura diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Leg. n. 50/2016 e ss.mm.ii. considerato che **viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le nostre coperture** ;

**ESAMINATA** la proposta di **NEXT INSURANCE BROKER SRL**, con sede legale in PESCARA (PE) Via

Giovanni Chiarini n. 233, C.Fiscale/P.IVA 02581050693 dalla quale emerge che lo stesso è in grado di supportare in modo completo l'Ente, fornendo in particolare, le prestazioni di seguito elencate:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi;
- analisi delle polizze assicurative esistenti e individuazione delle coperture occorrenti, con l'impostazione di un programma assicurativo;
- gestione del programma predetto e aggiornamento analisi rischi e relative coperture;
- assistenza nelle procedure di individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti;
- gestione amministrativa delle polizze;
- assistenza nella gestione e liquidazione dei sinistri.

**RILEVATO** altresì che la **NEXT INSURANCE BROKER SRL** possiede il "know-how" necessario per fornire con esperienza le prestazioni di cui necessita questo Ente;

**CONSTATATO** che la stessa ha sede operativa in PESCARA (PE) Via Giovanni Chiarini n. 233, C.Fiscale/P.IVA 02581050693, con evidenti vantaggi operativi per la gestione del servizio;

**CONSTATATO** che le condizioni alle quali viene conferito e dovrà essere espletato l'incarico in questione sono indicate nell'allegato schema disciplinare che il Broker dovrà all'uopo sottoscrivere;

**CONSTATATO** infine che l'incarico non comporterà alcun onere per l'Ente, così come evidenziato dal citato disciplinare e che pertanto non trova applicazione il decreto legislativo 17/03/1995 n. 157, di attuazione della direttiva CEE n. 92/50, peraltro sostituito dal D.Lgs. 12/04/06 n.163, in attuazione delle direttive CEE 2004/17/18 che ha introdotto novità normative in materia di brokeraggio improntate sulla natura del broker, tanto da instaurarsi un **rapporto di natura fiduciaria**, in considerazione dell'appalto dei servizi e soprattutto nella fase di ausilio dei rapporti pre-contrattuali nell'interesse dell'Amministrazione;

**RITENUTO** quindi opportuno affidare a **NEXT INSURANCE BROKER SRL**, in via temporanea e per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di esecutività della presente delibera. Le parti potranno revocare l'incarico con forma scritta, con almeno 30 giorni di anticipo, senza ulteriori formalità.

## **DETERMINA**

**DI AFFIDARE**, per quanto detto in narrativa, e come deliberato con atto di Giunta Comunale n. 96 del 15-12-2020, il servizio di brokeraggio previsto dalla D.Lgs. 07/09/2005 n.209 ( Codice delle Assicurazioni Private) sostitutivo della Legge 28/11/84 n. 792 e smi, **mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**, a **NEXT INSURANCE BROKER SRL** con sede legale e operativa in Via Giovanni Chiarini n. 233, C. Fiscale/P.IVA 02581050693,,

**DI DETERMINARE** la durata dell'incarico in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di esecutività della presente delibera;

**DI APPROVARE** lo schema di disciplinare per il conferimento dell'incarico allegato alla presente determinazione;

**DI DARE ATTO** che l'incarico affidato con il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio dell'Ente in quanto l'opera del Broker **viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le nostre coperture.**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza Amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché sulla Amministrazione Trasparente. Se ne dispone la trasmissione all'Ufficio Finanziario per il visto di competenza, al Sindaco, ed al Segretario Comunale.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la suesesa proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.-  
Letto, approvato e sottoscritto,

IL Responsabile del Servizio Amministrativo  
f.to Rag. DI NINNO Giovanna

## UFFICIO FINANZIARIO

Ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 art. 151,

### APPONE

IL VISTO, quale responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura Finanziaria

Sant'Angelo del Pesco, 17-12-2020

IL Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to dott. DI GIULIO Domenico

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito informatico di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 21-12-2020 al 04-01-2021.

Sant'Angelo del Pesco, 21-12-2020

IL Responsabile del Servizio Amm.vo  
f.to Rag. DI NINNO Giovanna

Copia conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco,

IL Responsabile del Servizio Amm.vo  
Rag. DI NINNO Giovanna

# SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

L'anno Duemilaventi (2020), il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

## TRA

Il Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con sede in P.zza dei Caduti n. 1, 86080 SANT'ANGELO DEL PESCO - Codice Fiscale 80000030942 P.IVA 00069960946, rappresentato dal \_\_\_\_\_

## E

**NEXT INSURANCE BROKER SRL**, con sede legale in PESCARA (PE) Via Giovanni Chiarini n. 233, C.Fiscale/P.IVA 02581050693, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara 409021, iscritto al RUI, Registro Unico degli Intermediari, con n. **B000567718**, che ha stipulato la **polizza di RC Professionale Lloyd's London n. BZ9C063687P-LB con massimale di € 5.000.000,00 (conquemilioni/00)** nei termini ed ai sensi di cui all'art. 110, comma 3 del DLgs n. 209/2005 e dell'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, rappresentata dall'Amministratore Dr. Alfredo Bontempo, nato a Vasto (CH) il 04/03/1960, C.Fiscale BNTLRD60C04E372X,

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società **NEXT INSURANCE BROKER SRL** si impegna ad espletare l'incarico di cui al successivo Art. 1, alle condizioni sotto riportate:

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

L'incarico oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività di Broker di assicurazioni, come individuato dal DLgs 209/2005 che ne disciplina la professione, a favore del Comune di SANT'ANGELO DEL PESCO (IS)

### **ART. 2 - PRESTAZIONI**

La Società metterà a disposizione del Comune di Sant'Angelo del Pesco la propria attività professionale per l'espletamento dell'oggetto dell'incarico indicato nell'articolo precedente, le cui prestazioni, qualora espressamente richieste dall'Ente, contempleranno in via soltanto indicativa e non esaustiva:

- a) l'elaborazione di un programma assicurativo finalizzato alla gestione dei rischi attinenti al complesso dell'attività facenti capo al Comune, che includa, sempre nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, i suggerimenti per la realizzazione e garanzia delle necessarie ed idonee coperture assicurative;
- b) l'analisi dei contratti di assicurazione stipulati dal Comune con conseguente formulazione di pareri circa la congruità economica o meno degli stessi, nonché l'indicazione dei correttivi ritenuti più opportuni da apportare;
- c) la gestione amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati dal Comune, con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, nonché aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, dei rischi e di eventuali nuove esigenze del Comune di Sant'Angelo del Pesco;
- d) l'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, sia attivi che passivi, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio e rispondenti alle esigenze del Comune;
- e) svolgimento in collaborazione con gli uffici del Comune per tutte le procedure atte ad individuare le migliori offerte assicurative presenti sul mercato e collaborazione ai fini delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi e sottoscrizione delle relative polizze, supporto nella predisposizione dei relativi atti di gara pubblici e stesura dei conseguenti capitolati relativi ai rischi oggetto dell'appalto, nonché l'eventuale preparazione, su richiesta del Ufficio comunale competente, di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione;

- f) la predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale dipendente del Comune di Sant'Angelo del Pesco;
- g) la trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, l'analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi e l'elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità medesima.

Per quanto esposto ai punti precedenti, NEXT presterà la propria attività ogni qualvolta ritenuto necessario dal \_\_\_\_\_, a mezzo del personale appositamente individuato.

### **ART. 3 - DIVIETI**

Al Broker è espressamente vietato:

- a) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune di Sant'Angelo del Pesco;
- b) stipulare o sottoscrivere atti e contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;

### **ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI**

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, restano ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di Assicurazione e pertanto, nulla è dovuto dal Comune di Sant'Angelo del Pesco al Broker per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso, né a qualsiasi titolo.

### **ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici preposti né può impegnare il Comune di Sant'Angelo del Pesco se non preventivamente autorizzato.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune di Sant'Angelo del Pesco.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Il Comune di Sant'Angelo del Pesco nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il Broker e le generalità dello stesso.

### **ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL BROKER**

Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) eseguire l'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente disciplinare con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Sant'Angelo del Pesco;
- b) gestire con trasparenza i rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- c) mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker è obbligato a stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale per l'attività di cui al presente incarico.

Il Comune di Celano ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 (ora conferita nel D. Lgs. 07/09/2005 n. 209) ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

I massimali minimi di riferimento sono quelli previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7/09/2005 n. 209) con obbligo di adeguamento in caso di variazione da parte dell'IVASS e secondo legge.

### **ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE:**

L'Ente si impegna a:

- a) comunicare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b) non stipulare né sottoscrivere atti e contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza la preventiva consultazione con il Broker;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

### **ART. 8 - PREROGATIVE DELL'ENTE**

Resta di esclusiva competenza dell'Ente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte sottoposte dal Broker;

- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da aggiudicare e/o stipulare;
- c) lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita il Comune di Sant'Angelo del Pesco, nei termini di legge;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

#### **ART. 9 - PAGAMENTO DEI PREMI**

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Sant'Angelo del Pesco, nei termini e modi previsti dai contratti stessi e/o convenuti con la Compagnia aggiudicataria, provvedendo a trasmettere al Comune gli originali delle polizze opportunamente quietanzati con data coincidente con quella del pagamento. In mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o della Compagnia Assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, l'avvenuto pagamento a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, quietanza liberatoria per il Comune medesimo.

#### **ART. 10 - ESCLUSIVITÀ E DURATA DELL'INCARICO**

Il presente incarico viene affidato, in esclusiva, per la durata di mesi 36 (Trentasei) a decorrere dal \_\_\_\_\_ ed eventuali proroghe di almeno 4 mesi ognuna da effettuare mediante atto espresso.

L'incarico di cui sopra, qualora venisse prorogato una prima volta, potrà essere ulteriormente prorogato per 6 mesi nelle more dell'espletamento delle procedure per l'individuazione di un nuovo intermediario assicurativo e alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

#### **ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Broker assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

#### **ART. 12 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare agli artt. 1754-1765 c.c., nonché al D.Lgs. 07/09/2005 n. 209.

#### **ART. 13 - FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia dovesse insorgere dalla stipula del presente atto, sarà competente il Foro di residenza della parte attrice.

Ai sensi anche e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole dovranno essere accettate espressamente: Art. 9 - Pagamento dei premi; Art. 10 - Esclusività e durata dell'incarico; Art. 13 - Foro competente.

Comune di Sant'Angelo del Pesco

Il Broker

Atto letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Sant'Angelo del Pesco

Il Broker